



COMUNE di GARDA

Provincia di Verona

Deliberazione n. 26 del 04/08/2014

Verbale della deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di Agosto alle ore 18:30 nella Sala Consiliare "A. Ragnolini", presso la Sede Municipale, in Lungolago Regina Adelaide n. 15, premesse le formalità di Legge, si è riunito, in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di 1^a convocazione, il Consiglio Comunale.

		Presenti	Assenti
PASOTTI ANTONIO	Sindaco	X	
BENDINELLI DAVIDE	Consigliere	X	
BENDINELLI MARIO	Consigliere	X	
MANZALINI FEDERICO	Consigliere	X	
FERRI CLEMENTE	Consigliere	X	
SALIER PAOLO	Consigliere		X
PINAMONTE MICHELA	Consigliere	X	
FERRI IVAN	Consigliere	X	
BRUNELLI MARIA LUISA	Consigliere	X	
MONESE GIORDANO	Consigliere	X	
CODOGNOLA ANNA ALESSANDRA	Consigliere	X	
BERTAME' MICHELA	Consigliere	X	
PELLEGRINI DONATO	Consigliere	X	

Partecipa all'adunanza, per i compiti e le funzioni di cui all'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – T.U.E.L., il SEGRETARIO COMUNALE Dr. FAVALEZZA DONATELLA. Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. ANTONIO PASOTTI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato.

ALLEGATO A)

COMUNE DI GARDA
Provincia di VERONA

PROPOSTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 26 DEL 24/07/2014

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-

Pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL)

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' TECNICA.

Garda, li 24/07/2014



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Garda, li 24/07/2014



Il Responsabile del Servizio
SALIER GIAN MATTEO

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-

Il Presidente propone al Consiglio Comunale l'adozione del seguente provvedimento:

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge 27.12.2013 n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06.12.2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 n. 214, dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI);

- VISTO l'art. 1 della citata Legge n. 147/2013, e in particolare:
 - **comma 640**, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;
 - **comma 669**, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera f), del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
 - **comma 676**, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
 - **comma 677**, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.L. 06.03.2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02.05.2014 n. 68, il quale prevede che:
 - a) il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
 - b) per il solo anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
 - c) per il solo anno 2014, i limiti massimi e l'aliquota massima possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;
 - **comma 678**, il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;
 - **comma 681**, il quale dispone che nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
 - **comma 683**, il quale prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è diretta;

• comma 688, come sostituito dall'art. 4, comma 12-quater, del D.L. 24.04.2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23.06.2014 n. 89, il quale prevede che per il solo anno 2014, nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei Regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato Decreto Legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base del 1 per mille di cui al comma 676 della Legge n. 147/2013;

- RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 dove si prevede che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 18.07.2014, pubblicato nella G.U. n. 169 del 23.07.2014, con cui: *"Il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti Locali è ulteriormente differito dal 31 Luglio al 30 Settembre 2014"*;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 97 del 16.07.2014, resa immediatamente eseguibile, relativa a: *"Esame schema di Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), da proporre al Consiglio Comunale"*;

- VISTO il *"Regolamento per la disciplina del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI)"*, approvato al precedente punto 2 della seduta consiliare in data odierna;

- VISTE le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2014, approvate al precedente punto 4 della seduta consiliare in data odierna;

- RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 del 16.07.2014, resa immediatamente eseguibile, relativa a: *"Esame e presentazione, al Consiglio Comunale, delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014"*;

- RILEVATA l'opportunità di impostare una manovra tributaria in grado di armonizzare, nel rispetto dei criteri e dei limiti previsti dalla legge, l'imposizione sugli immobili derivante dall'IMU e dalla TASI, con l'obiettivo di semplificare gli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti, garantendo nel contempo una gestione efficiente ed efficace delle due componenti della IUC, nell'ottica del massimo contenimento della pressione fiscale compatibilmente con le esigenze di Bilancio dell'Ente, soprattutto in considerazione dei consistenti e ulteriori tagli previsti nel 2014 ai trasferimenti erariali;

- RILEVATO che, anche in considerazione delle riduzioni di risorse trasferite dallo Stato, al fine di assicurare la parziale copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili di cui all'**Allegato B**) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, risulta necessario e indispensabile provvedere alla fissazione per l'anno 2014 delle aliquote TASI;

- RITENUTO, per quanto sopra, di applicare le aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014 come segue:

• **aliquota di base**, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: **1,00 per mille** per:

- abitazione principale, compresa quella classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
- abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";
- unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214;

• **aliquota di base**, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: **0,00 (zero) per mille** per tutti gli altri fabbricati, diversi da quelli sopraindicati, e per le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria;

- VISTO lo Statuto comunale;

- RITENUTO, pertanto, opportuno, approvare le sopraindicate aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014;

- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 - "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" e successive modifiche e integrazioni;

- VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 - art. 3, comma 1, lettera b) - convertito in Legge 07.12.2012 n. 213, soprariportati,

D E L I B E R A

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. di determinare le seguenti aliquote ai fini del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014:

- **aliquota di base**, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: **1,00 per mille** per:
 - abitazione principale, compresa quella classificata nelle categorie catastali A/1 - A/8 - A/9, e relative pertinenze, così come definite ai fini IMU;
 - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non sia locata, secondo le disposizioni di cui all'art. 4 del "Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria";
 - unità immobiliari appartenenti alle Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22.04.2008;
 - casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19.05.2000 n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22.12.2011 n. 214;

• **aliquota di base**, di cui all'art. 1, comma 676, della Legge n. 147/2013: **0,00 (zero) per mille** per tutti gli altri fabbricati, diversi da quelli sopraindicati, e per le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria;

2. di dare atto che il gettito derivante dalla TASI, stimato per l'anno 2014 in € 177.777,77 è diretto alla parziale copertura dei costi dei servizi indivisibili di cui all'**Allegato B)**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di inviare la presente deliberazione, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

4. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità ivi previste;

5. in attuazione degli obiettivi di cui in premessa, il Responsabile dell'Ufficio/Servizio provvederà come da propria competenza;

6. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L. - e s.m.i. (D.L. 174/2012 convertito in Legge 07.12.2012 n. 213).-

PROPONENTE: IL SINDACO
Antonio Pasotti



ALLEGATO C)

COMUNE DI GARDA
Provincia di Verona



SEDUTA CONSILIARE DEL 04 AGOSTO 2014

PUNTO N. 5 ALL'O.D.G.: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014".

INTERVENTI

PASOTTI ANTONIO - Sindaco

La parola all'Assessore al Bilancio, Dott. Ivan Ferri.

FERRI IVAN - Assessore Comunale al Bilancio e Cultura

Anche qui farò un semplice riepilogo delle aliquote applicate e che, ricordo, hanno scadenza 16 ottobre e 16 dicembre. Aliquota di base 1 per mille applicabile per l'abitazione principale, non sono previste detrazioni; aliquota di base 0 per mille per tutti gli altri fabbricati diversi da quelli sopraindicati e per le aree edificabili come definite ai sensi dell'Imposta Municipale propria.

Il gettito complessivo della TASI sull'abitazione principale è stimato in 177 mila euro. Grazie.

PASOTTI ANTONIO - Sindaco

Interventi? Nessuno.

Pongo in votazione il punto n. 5 all'O.d.G. relativo a: "Approvazione delle aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2014".

Favorevoli? Dodici. Unanimità.

Si vota anche l'immediata eseguibilità.

Favorevoli? Dodici. All'unanimità.

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014.-

IL CONSIGLIO COMUNALE

- VISTA la proposta di deliberazione C.C. n. 26 del 24.07.2014 avente per oggetto: "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2014", qui allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- UDITA la relazione del Sindaco-Presidente;
- UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati integralmente nell'allegata "discussione" che forma parte integrante, formale e sostanziale del presente atto;
- CONSIDERATO che esistono i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche idonei a determinare l'emissione di siffatto provvedimento;
- FATTA propria la motivazione della proposta di deliberazione, ritenendola meritevole di approvazione;
- TENUTO CONTO dei pareri favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- Presenti e votanti n. 12 Consiglieri;
- CON VOTI: favorevoli n. 12 (Unanimità), espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno,

DELIBERA

Di approvare nel suo testo integrale la proposta di deliberazione indicata in premessa che, in originale, si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge.

Subito dopo, su proposta del Sindaco, stante l'urgenza di provvedere, con voti n. 12 favorevoli (Unanimità), espressi per alzata di mano, contrari e astenuti nessuno, su presenti e votanti n. 12 Consiglieri, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 - T.U.E.L.-

---=oOo=---

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to PASOTTI ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA

La presente deliberazione è conforme all'originale.

Copia della stessa è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 12 AGO. 2014 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Garda, li 12 AGO. 2014.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. FAVALEZZA DONATELLA

[Handwritten signature of Dr. Favalezza Donatella]

La presente deliberazione è esecutiva per decorrenza del termine di giorni dieci, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - T.U.E.L..-

Garda, li _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. FAVALEZZA DONATELLA
